



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Area funzionale servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti urbani**

**OGGETTO:** Autorizzazione al conferimento di rifiuti urbani provenienti dai Consigli di Bacino “Verona Nord” e “Verona Città”, ricompresi nel territorio provinciale, presso il Sistema Integrato di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sito in località Torretta del Comune di Legnago (VR), sul territorio del Consiglio di Bacino “Verona Sud”.

**Determinazione n. 3301/20 del 23 dicembre 2020**

**Il dirigente**

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107, che attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici;
- l’articolo 19, comma 1, lettera g), che annovera fra le funzioni amministrative delle province l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

visti:

- lo Statuto della Provincia, con particolare riferimento agli articoli 53 e 54 sulle funzioni dei dirigenti;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento agli articoli 28, 31 e 32 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
- il decreto n. 47 del 28 dicembre 2017 del Presidente della Provincia di Verona, integrato con decreto n. 1 del 10 gennaio 2018 e decreto n. 3 del 16 gennaio 2018, confermato con decreto n. 6 del 25/01/2019, col quale è conferito al dott. Paolo Malesani l’incarico di dirigente dell’Area funzionale servizi in campo ambientale;

visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (d. lgs. n. 36/2003), relativo alle discariche da rifiuti, e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (d. lgs. n. 152/2006), inerente le norme in materia ambientale, e s.m.i.;

preso atto che l’art. 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (d. lgs. n. 205/2010) prescrive che l’autosufficienza in ambiti territoriali ottimali per lo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi deve riguardare anche i rifiuti derivanti dal loro trattamento;

vista la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, che assegna alle Province il rilascio dell’autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi urbani presso gli impianti di smaltimento situati in bacini territoriali diversi da quello di produzione, ma ubicati nella medesima provincia<sup>1</sup>;

vista la legge regionale n. 20 del 16 agosto 2007<sup>2</sup>, ed in particolare l’articolo 18 della stessa, la quale prevede che, fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in

<sup>1</sup>Legge regionale n. 3/2000, articolo 6 comma 1, lett. g).

<sup>2</sup>Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente.

Determinazione n. 3301/20

materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge regionale n. 3/2000;

vista la circolare del 30 giugno 2009<sup>3</sup> con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Ministero Ambiente) fornisce chiarimenti operativi in merito all'ammissibilità in discarica dei rifiuti di cui al decreto legislativo n. 36/2003<sup>4</sup>;

evidenziato che il Ministero dell'Ambiente ritiene che il conseguimento a livello provinciale dell'obiettivo di riduzione del conferimento di rifiuti urbani biodegradabili, previsto all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2003, sia considerato condizione necessaria e sufficiente per consentire lo smaltimento in discarica di rifiuti urbani non pretrattati;

considerato che la circolare ministeriale prevede che, ai fini del conferimento in discarica, il conseguimento dell'obiettivo sopra citato dovrà essere dichiarato dall'autorità d'Ambito o dalla Provincia competente;

considerato che l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 prevede che *“ciascuna Regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 allo scopo di raggiungere a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obbiettivi:*

- Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica  $\leq$  173 Kg/abitante anno entro il 2008
- Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica  $\leq$  115 Kg/abitante anno entro il 2011
- Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica  $\leq$  81 Kg/abitante anno entro il 2018”;

richiamata la nota del Dipartimento Ambiente prot. n. 450726 del 21 ottobre 2013 con cui è stata espressa la posizione della Regione del Veneto circa il termine di efficacia della circolare del Ministero dell'Ambiente U. prot. GAB-2009-0014363 del 30 giugno 2009;

preso atto che, dalla verifica della “Tabella 4: RUB avviato in discarica nell'annualità di riferimento 2015” contenuta nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1427 del 5 settembre 2017, avente per oggetto “Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 – articolo 5, comma 4. D.C.R. 15.06.2006, n. 76. Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica – aggiornamento relativo allo stato di attuazione - Annualità 2015”, emerge che i tre bacini territoriali della Provincia di Verona risultano in linea con gli obiettivi sopra citati, e precisamente:

- Bacino Verona Nord 27 Kg/abitante
- Bacino Verona Città 54 Kg/abitante
- Bacino Verona Sud 50 Kg/abitante;

vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 445 del 6 aprile 2017 recante “Indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione regionale di settore”;

constatato che il succitato provvedimento chiarisce e conferma quando ricorrono i presupposti per classificare rifiuto urbano gli scarti e i sovvalli (EER 19 12 12) prodotti da attività di trattamento preliminare al conferimento in discarica o all'incenerimento del rifiuto urbano non differenziato;

vista la Deliberazione di Giunta della Regione Veneto (DGRV) n. 13 del 21 gennaio 2014, con cui, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 52 del 2012, sono stati individuati i bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;

vista la Deliberazione di Giunta della Regione Veneto (DGRV) n. 288 del 10 marzo 2015, avente per oggetto “Ridefinizione dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Provincia di Verona. Modifica della DGR n. 13 del 21.1.2014 e n. 1117 del 1.7.2014. LR n. 52/2012 e successive modificazioni e integrazioni. DGR n. 9/CR del 10.2.2015”;

<sup>3</sup>Prot. GAB – 2009 – 0014963 del 30 giugno 2009

<sup>4</sup>Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

Determinazione n. 3301 /20

vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015, avente per oggetto "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e Legge regionale n. 3 del 2000 e successive modifiche e integrazioni" con cui è stato approvato il Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali della Regione Veneto;

premesso che, con i decreti del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 171 del 21 dicembre 2018 e n. 86 del 28 giugno 2019, nonché con i decreti del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 70 del 30 settembre 2019 e n. 14 del 2 marzo 2020, i Consigli di Bacino "Verona Nord" e "Verona Città" sono stati autorizzati, a conferire presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD), per motivi di emergenza gestionale, parte dei rifiuti solidi urbani prodotti dai Comuni dei rispettivi territori, dal 1° gennaio 2019 fino al 30 aprile 2020;

preso atto che, con nota prot. n. 157785 del 16 aprile 2020<sup>5</sup>, la Regione ha segnalato a questa Provincia la necessità di predisporre l'autorizzazione al conferimento di rifiuti urbani presso impianti di smaltimento ubicati in bacini diversi da quello di produzione, ma nella medesima provincia, in considerazione dell'imminente notifica alla società Legnago Servizi del provvedimento autorizzatorio unico regionale del Sistema Integrato di trattamento e smaltimento rifiuti di Legnago – Torretta,

considerato che questa Provincia, con nota prot. n. 21607 del 29 aprile 2020, ha rappresentato la situazione di difficoltà in cui versano i propri uffici e ha chiesto alla Regione di avocare fino al 31 dicembre 2020 la delega di cui all'art. 6, comma 1 lett. g) della L.R. n. 3/2000, provvedendo temporaneamente ad autorizzare il conferimento di rifiuti urbani presso impianti di smaltimento situati in bacini territoriali diversi da quello di produzione, ma ubicati nel medesimo territorio provinciale;

richiamato il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 22 del 30 aprile 2020 con cui i Consigli dei Bacini "Verona Nord" e "Verona Città" sono stati autorizzati a conferire i rifiuti solidi urbani prodotti dal proprio territorio presso il Sistema Integrato di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Legnago – Torretta, ubicato sul territorio del Consiglio di Bacino "Verona Sud", fino al 31 dicembre 2020;

visto che, con nota prot. n. 26887 del 29 maggio 2020, questa Provincia ha chiesto la disponibilità dell'Osservatorio Regionale Rifiuti a svolgere, a supporto dei propri uffici, le attività prodromiche all'adozione del provvedimento di autorizzazione al conferimento di rifiuti urbani presso impianti di smaltimento situati in bacini territoriali diversi da quello di produzione, ma ubicati nel medesimo territorio provinciale;

dato atto che, con nota acquisita il 10 agosto 2020<sup>6</sup>, l'Osservatorio ha trasmesso la relazione tecnica conclusiva "Produzione e Gestione Rifiuti Urbani in Provincia di Verona: stato di fatto al 2019 e proposte operative", e che la stessa è stata illustrata ai Consigli di Bacino "Verona Nord", "Verona Città" e "Verona Sud" nel corso di un incontro, tenutosi in modalità telematica il 7 agosto 2020;

visto il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23 marzo 2020, Allegato B del provvedimento autorizzatorio unico regionale n. 20 del 31 marzo 2020 con cui è stata rilasciata alla società Legnago Servizi S.p.A. (Le.Se. S.p.A.) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste ai punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio del Sistema integrato di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Legnago – Torretta;

dato atto che nell'ambito delle attività di ispezione integrate previste nell'AIA non sono state riscontrate inosservanze alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa;

preso atto che la società Le.Se. S.p.A., dapprima con nota del 29 luglio 2020<sup>7</sup> e, successivamente, nel corso della riunione convocata dalla Regione per il giorno 8 settembre 2020, ha evidenziato che alcune volumetrie residue della discarica non avrebbero potuto essere utilizzate fino all'avvio del

<sup>5</sup> Acquisita al n. 19474 del 16 aprile 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona

<sup>6</sup> Acquisita al n. 40211 del 10 agosto 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona

<sup>7</sup> Acquisita al n. 38098 del 29 luglio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona

Determinazione n. 3301 /20

progetto di rimodulazione realizzativa e gestionale del Sistema Integrato di Legnago – Torretta, di cui al provvedimento autorizzatorio unico regionale<sup>8</sup> rilasciato con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 20 del 31 marzo 2020, e che i conferimenti da parte dei Bacini "Verona Nord" e "Verona Città" avevano abbondantemente superato il quantitativo, pari a 3.950 tonnellate/mese, previsto dal Decreto Regionale n. 22 del 30 aprile 2020;

considerato che nel corso della riunione sopra citata, il rappresentante di Le.Se. S.p.A. ha chiarito che i conferimenti dai Bacini "Verona Nord" e "Verona Città" avrebbero potuto continuare solo con l'ottenimento, da parte della Regione Veneto, di un'autorizzazione temporanea allo stoccaggio dei rifiuti sopra i lotti D ed E, per un periodo di circa 2/3 mesi, per un quantitativo di 30.000/40.000 tonnellate di rifiuto, come emerge dal verbale trasmesso con nota regionale prot. n. 36866 del 16 settembre 2020<sup>9</sup>;

preso atto che la società Le.Se. S.p.A., in data 29 ottobre 2020 ha presentato, presso la Regione, istanza di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per il conferimento provvisorio dei rifiuti in un volume temporaneo, posto in sopralzo della parte meno pendente dei lotti D-E, per il periodo necessario all'approntamento delle prime barriere di contenimento dei nuovi volumi previsti dal progetto di rimodulazione, al fine di garantire una continuità dei flussi dei rifiuti dai Consigli di Bacino della provincia di Verona;

vista la nota prot. n. IC-SIN/587-20/MM del 30 ottobre 2020<sup>10</sup>, con cui Le.Se. S.p.A. ha segnalato una situazione di emergenza gestionale a causa della rottura dei mezzi compattatori, delle tempistiche della procedura di assoggettabilità a VIA sopra citata, dei conferimenti di rifiuti dei "Bacini Verona Nord" e "Verona Città" (che si attestano a circa 7.900 tonnellate/mese) e della disponibilità dei nuovi volumi nei settori previsti dal progetto di rimodulazione;

preso atto che, a seguito della comunicazione sopra citata, la Regione ha convocato una riunione tecnica, in merito alla situazione della gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Verona, per il giorno 6 novembre 2020;

rilevato che, in tale occasione, la società Le.Se. S.p.A. ha comunicato di poter ricevere i rifiuti del solo Consiglio di Bacino "Verona Sud" e che i Consigli di Bacino "Verona Nord" e "Verona Città" hanno stimato, rispettivamente, in 7.200 e in 8.000 tonnellate la quantità di rifiuti urbani residui (compresi i rifiuti ingombranti) da smaltire fino al 31 dicembre 2020;

considerato che, alla riunione di cui sopra, hanno partecipato anche rappresentanti del Comune e della discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD), i quali hanno espresso la propria disponibilità a ricevere un quantitativo pari a 4.000 tonnellate di rifiuti provenienti dai Consigli di Bacino "Verona Nord" e "Verona Città";

preso atto che, in tale sede, gli uffici regionali si sono impegnati ad esaminare la disponibilità di eventuali ulteriori impianti sul territorio regionale che possano sopperire alle richieste dei Consigli di Bacino "Verona Nord" e "Verona Città";

visto il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 54 dell'11 novembre 2020 con cui i Consigli dei Bacini "Verona Nord" e "Verona Città", ricompresi nel territorio della Provincia di Verona, sono stati autorizzati a conferire presso l'impianto tattico regionale di Sant'Urbano (PD) un quantitativo massimo di rifiuti solidi urbani pari a 4.000 tonnellate complessive fino al 31 dicembre 2020;

visto il successivo decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 55 del 19 novembre 2020 con cui i Consigli dei Bacini "Verona Nord" e "Verona Città", ricompresi nel territorio della Provincia di Verona, sono stati autorizzati a conferire presso la discarica di Grumolo Delle Abbadesse (VI), ubicata sul territorio del Consiglio di Bacino "Vicenza" un quantitativo massimo di rifiuti solidi urbani pari a 3.000 tonnellate complessive fino al 31 dicembre 2020;

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, della L. R. n. 4/2016 e dell'art. 11 della DGR n. 568 del 30 aprile 2018

<sup>9</sup> Acquisito al n. 45803 del 16 settembre 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona

<sup>10</sup> Acquisita al n. 54343 del 2 novembre 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona

Determinazione n. 3301 /20

preso atto che detto provvedimento stabilisce che le volumetrie utilizzate dovranno, su richiesta del Consiglio di Bacino "Vicenza", essere in futuro rese disponibili dal Sistema integrato di Legnago – Torretta (VR) per i rifiuti urbani della Provincia di Vicenza e che le eventuali differenze di costo sulle tariffe di smaltimento in discarica e i maggiori costi di trasporto dovranno essere compensate dai Consigli di Bacino "Verona Nord" e "Verona Città" in ragione dei conferimenti effettuati;

dato atto della riunione convocata da questa Provincia in data 19 novembre 2020, tesa a valutare lo scenario relativo all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prodotti sul territorio provinciale, a far data dal 1° gennaio 2021, o comunque una volta risolte le criticità gestionali del Sistema Integrato di Legnago -Torretta;

considerato che nel corso di detta riunione è emerso, tra l'altro, quanto segue:

- sulla base dei dati relativi al 2019, l'Osservatorio Regionale Rifiuti ha stimato la produzione di rifiuti solidi urbani (comprensivi dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico caratterizzati da codice EER 19 12 12) dei Comuni della provincia di Verona, per il 2021, in 100.500 tonnellate, come si evince dalla relazione "Produzione e Gestione Rifiuti Urbani in Provincia di Verona: stato di fatto al 2019 e proposte operative";
- in virtù del Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione n. 20 del 31 marzo 2020, il quantitativo di rifiuti complessivamente conferibili presso il Sistema Integrato di Legnago – Torretta è pari a 119.350 tonnellate annue ;
- pur tuttavia, la Regione ritiene che la disponibilità reale dell'impianto si aggiri sulle 90.000 – 95.000 tonnellate/anno e che quindi, sia potenzialmente commisurato ai fabbisogni dell'intero territorio provinciale considerando gli obiettivi di contenimento per il rifiuto urbano residuo;
- per quanto sopra risulta pertanto necessario il raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale;
- appare più che mai auspicabile l'intesa dei tre Consigli di Bacino, allo scopo di adottare un Accordo di Programma che preveda tutte le misure necessarie per raggiungere detti obiettivi, tanto più che, a livello regionale, non vi sono altre disponibilità per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- la Provincia di Verona ritiene di farsi parte attiva al fine di addivenire all'Accordo fra i tre Consigli di Bacino , così da realizzare un progetto unitario a livello provinciale;
- se la situazione emergenziale, che attualmente caratterizza il Sistema Integrato, non si dovesse risolvere entro il 31 dicembre 2020, e, quindi, parte dei rifiuti urbani prodotti sul territorio provinciale dovessero essere smaltiti fuori provincia, il caso rientrerebbe nelle competenze regionali;

constatato, nel corso della sopracitata riunione, che, stante la situazione impiantistica e fermo restando che intervenga in tempo utile il rilascio dell'approvazione per il conferimento provvisorio dei rifiuti in un volume temporaneo, posto in sopralzo della parte meno pendente dei lotti D-E ,l'unica possibilità per dare concreta soluzione alla gestione dei rifiuti urbani provenienti dai Consigli di Bacino "Verona Nord" e "Verona Città", dal 1° gennaio 2021, è quella di autorizzare i conferimenti dei rifiuti urbani presso il Sistema Integrato, come già a suo tempo previsto dal Decreto regionale del 31 marzo 2020, ricalibrando opportunamente il quantitativo di rifiuti conferibili da parte dei Consigli di Bacino Verona Nord e Verona Città;

dato atto che, nell'ultimo periodo, si sono svolti vari incontri coordinati dalla Provincia, propedeutici alla stesura di un documento d'intesa finalizzato a perseguire gli obiettivi di autosufficienza impiantistica, e di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani del territorio provinciale;

rilevato che, nell'ultimo incontro del 3 dicembre 2020, i Consigli di Bacino "Verona Nord", "Verona Città" e "Verona Sud", dopo approfondita discussione, hanno convenuto di predisporre, nel breve periodo, una lettera d'intenti per stabilire il percorso condiviso da intraprendere da parte dei tre

Determinazione n. 3301 /20

Bacini, con relative tempistiche e che, a tal fine, è stato costituito un Tavolo tecnico provinciale di coordinamento;

vista la nota. prot. n. IC-SIN/681-20/RR del 4 dicembre 2020<sup>11</sup>, con cui la società Le.Se. S.p.A comunica la modifica non sostanziale<sup>12</sup> progetto di “Sopralzo provvisorio dei lotti D ed E” del Sistema Integrato di Legnago – Torretta;

vista la nota prot. n. 63659 del 17 dicembre 2020, con cui questa Provincia ha convocato la prima seduta del Tavolo tecnico provinciale di coordinamento per il giorno 26 gennaio 2021;

preso atto, in base alle informazioni assunte, che, una volta approvato il progetto di “Sopralzo provvisorio dei lotti D ed E”, il Sistema integrato di trattamento e smaltimento ecc. sarà in grado di ricevere, sotto il profilo tecnico e gestionale, i rifiuti urbani dei Consigli di Bacino “Verona Nord” e “Verona Città”

considerato che, stante la situazione impiantistica dei Consigli di Bacino Verona “Nord” e “Verona Città”, risulta necessario autorizzare lo smaltimento dei rifiuti prodotti da detti Consigli presso il Sistema Integrato di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sito in località Torretta del Comune di Legnago (VR), sul territorio del Consiglio di Bacino “Verona Sud”;

visti i report relativi alle quantità di rifiuti gestiti e di quelli avviati ad altri impianti, trasmessi mensilmente da AMIA e Le.Se;

rilevato che la gestione dei rifiuti urbani riveste carattere di pubblica utilità;

#### **determina**

1. di autorizzare il conferimento di rifiuti urbani prodotti nell’ambito territoriale dei Consigli di Bacino “Verona Nord” e “Verona Città” presso il Sistema Integrato di trattamento dei rifiuti solidi urbani sito in località Torretta del Comune di Legnago (VR) per un quantitativo massimo mensile pari a 7.900 tonnellate provenienti dalla raccolta nei rispettivi territori del rifiuto urbano non differenziato (EER 20 03 01), nonché dei rifiuti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato prodotti nell’impianto di Ca’ del Bue (sopravaglio e sottovaglio EER 19 12 12) e dalla triturazione dei rifiuti urbani ingombranti (EER 19 12 12);
2. di stabilire che non rientrano nel limite quantitativo indicato al precedente punto 1 i rifiuti utilizzati come materiali tecnici nei limiti massimi individuati nel Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 20 del 31 marzo 2020;
3. di stabilire che i rifiuti provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani ingombranti devono essere sottoposti a trattamento di riduzione volumetrica, al fine di preservare la volumetria residua dell’impianto;
4. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
5. di stabilire che l’autorizzazione, di cui ai precedenti punti, è subordinata alla soluzione dell’attuale situazione di emergenza gestionale del Sistema Integrato di Legnago - Torretta, nonché alle prescrizioni contenute nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a detto impianto;
6. di stabilire che le modalità di conferimento dei rifiuti di cui al punto 2 devono essere, comunque e in ogni caso, concordate con il gestore del il Sistema integrato di trattamento dei rifiuti solidi urbani di Legnago – Torretta, che è tenuto a ricevere i quantitativi autorizzati con il presente atto;
7. di stabilire che i Consigli di Bacino “Verona Nord” e “Verona Città” trasmettano mensilmente la rendicontazione dei rifiuti effettivamente conferiti presso il Sistema Sistema Integrato di trattamento dei rifiuti solidi urbani sito in località Torretta del Comune di Legnago (VR);

<sup>11</sup> Acquisita al n. 61112 del 4 dicembre 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona

<sup>12</sup> Ai sensi dell’art. 29 nonies comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006

Determinazione n. 3301 /20

8. di stabilire che il gestore del Sistema integrato di Legnago – Torretta (VR) verifichi che lo straordinario conferimento di rifiuti non superi la potenzialità annua di progetto, o prevista nel piano finanziario approvato e che, qualora le verifiche evidenziassero l'approssimarsi del raggiungimento di tale limite, ne trasmettano comunicazione tempestiva a questa Provincia ed alla Regione;
9. di stabilire che la validità del presente provvedimento decadrà automaticamente con l'emissione di nuovi provvedimenti, provinciali o regionali;
10. di notificare il presente atto ai Consigli di Bacino “Verona Nord”, “Verona Città” e “Verona Sud”, ai Comuni di Legnago (VR) e di Bergantino (RO), a Le.Se. Legnago Servizi S.p.A., e di trasmetterlo ai Dipartimenti Provinciali dell’Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto (A.R.P.A.V.) di Verona e Treviso - Osservatorio Regionale Suolo e Rifiuti dell’A.R.P.A.V., alla Regione Veneto – Direzione regionale tutela dell’ambiente, all’Azienda U.L.S.S. n. 9 “Scaligera” - Dipartimento di Prevenzione, nonché al Responsabile dell’Ufficio Provvedimenti Deliberativi di questa Provincia;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line della Provincia di Verona;
12. di dare atto che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
13. di informare che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. per il Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento.

Il Dirigente

dott. Paolo Malesani

*sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD*

La presente nota è stata predisposta e condivisa dal responsabile del procedimento.